

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	976		
<b>Comunicazione del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	976		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni (4328) . . . . .	976		
PRESIDENTE . . . . .	976, 977, 978, 979		
BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .	976, 978		
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	979		
POERIO . . . . .	977		
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4556) . . . . .	979		
PRESIDENTE . . . . .	979, 980		
BERAGNOLI . . . . .	979		
		<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
		Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (4573)	
		ALESI: Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa economica nazionale (2772);	
		BASLINI: Proroga al 31 dicembre 1968, delle facilitazioni fiscali di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (3373);	
		CARIOTA FERRARA: Proroga al 31 dicembre 1968 delle aliquote di imposta di registro di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 (3602);	
		LUSOLI ed altri: Proroga penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 (3901) . . . . .	980
		PRESIDENTE . . . . .	980, 982, 983
		BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .	980, 983
		BERAGNOLI . . . . .	982
		TODROS . . . . .	982
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	983

**La seduta comincia alle 9,30.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carra e Guariento.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 4328, il deputato Ferrari Virgilio sostituisce il deputato Achilli.

**Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni (4328).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4328, concernente « Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni ».

Il relatore onorevole Baroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARONI, *Relatore*. Le utenze di acqua pubblica, a norma dell'articolo 6 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni. Sono considerate piccole derivazioni quelle che non eccedono i seguenti limiti: per forza motrice, potenza nominale media chilowatt 220; per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo.

Questa distinzione tra grandi e piccole derivazioni nella legge trova applicazioni diverse. In particolare, per quanto riguarda la durata delle concessioni, è previsto che esse per le piccole utenze non possano eccedere la durata di 30 anni, mentre per le grandi utenze la durata massima, a seconda dei casi, è di 60 o 70 anni. È venuto meno nella legislazione italiana l'elemento della perpetuità, anche per le derivazioni fondate su un titolo legittimo anteriore alla legislazione unitaria sulle acque oppure fondate sulla prescrizione trentennale compiutasi alla data di pub-

blicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644: i cosiddetti « antichi usi ». Questa legge è stata per lungo tempo il fondamento della nostra legislazione in materia di acque pubbliche, croce e delizia dei giuristi per diversi decenni. Anche nelle ipotesi ora indicate, di possesso di un titolo legittimo oppure di prescrizione trentennale, la legislazione italiana prevede la necessità di un formale atto di riconoscimento che, per le piccole derivazioni, appartiene alla competenza dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile. Oltre naturalmente che sul riconoscimento degli antichi titoli, la piccola derivazione può avere fondamento su regolare concessione a norma della legislazione vigente. La decorrenza delle utenze riconosciute o da riconoscere è prevista, a norma del testo unico, dal 1° febbraio 1917, per le vecchie province e dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche, per i territori annessi in dipendenza della prima guerra mondiale. Le utenze sono rinnovabili allo scadere del trentennio.

La decorrenza delle utenze ora indicate - in base al testo unico dal 1° febbraio 1917 - determinò la scadenza della maggior parte di esse in un periodo nel quale, per le difficoltà della guerra e del dopoguerra, si presentava estremamente disagevole il normale svolgimento delle procedure previste dalla legge per il rinnovo delle concessioni. A tale anormale situazione provvide già il legislatore con la legge 8 gennaio 1952, n. 42, la quale prorogò di diritto per 15 anni la durata di tutte le concessioni per piccole derivazioni che erano scadute o che sarebbero venute a scadere tra l'11 giugno 1940, giorno successivo all'inizio dello stato di guerra, e il 24 febbraio 1957, 5 anni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

È una legge - questa dell'8 gennaio 1952 - che ha avuto un *iter* piuttosto lungo. Infatti già nel periodo della Costituente, ed ancor prima, erano stati studiati diversi schemi di legge per regolare questa materia. Durante la prima legislatura, poi, questa legge venne a lungo discussa e la sua approvazione venne rinviata diverse volte in relazione ad una norma, che poi non fu approvata, che mirava a regolarizzare anche i titoli *extra legem* acquisiti dopo la famosa data del 1884.

Come dicevo prima, questa regolarizzazione di titoli *extra legem*, per quanto sostenuta tenacemente dalla Commissione lavori pubblici del Senato, non fu approvata dalla Camera e non è stata quindi recepita nella legge. Comunque, la legge n. 42 prorogò di di-

ritto per quindici anni la durata di tutte le concessioni per le piccole derivazioni che erano scadute o che sarebbero venute a scadere fra l'11 giugno 1940 e il 24 febbraio 1957. La durata delle concessioni stesse veniva così di diritto prorogata da trenta a quarantacinque anni. E bene tener presente tuttavia che ciò non avveniva in modo automatico, in quanto la legge n. 42 prevedeva anche la possibilità che la proroga venisse esclusa, sia da parte dell'utente che poteva averne interesse, sia da parte della pubblica amministrazione, alla quale era riservata la possibilità o di respingere la domanda di rinnovo della concessione qualora fosse già stata presentata dall'utente, oppure di dichiarare l'inefficacia della proroga, qualora nessuna domanda di rinnovo fosse stata presentata.

Il disegno di legge oggi al nostro esame prevede una ulteriore proroga di quindici anni alla durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni. La loro durata quindi, fissata inizialmente a trent'anni, verrebbe ora prorogata a sessant'anni. Continuano a rimaner ferme le prescrizioni della legge n. 42, che prevedono da parte dell'utente la possibilità di rinunciare tempestivamente al beneficio della nuova proroga e da parte della pubblica amministrazione la possibilità di dichiararne l'inefficacia o di respingere la domanda di rinnovo già eventualmente presentata.

Vorrei osservare che il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame si giustifica nella relazione governativa — e penso che ciò corrisponda senz'altro alla realtà — con le gravi difficoltà in cui si trova l'amministrazione, soprattutto periferica, del Ministero dei lavori pubblici, data principalmente la carenza di personale. Questa sostanziale sanatoria di una situazione alla quale non si può provvedere in pratica attraverso i normali atti amministrativi è una ulteriore conferma del difficile stato in cui si trova la pubblica amministrazione, e in particolare nel settore dei lavori pubblici; difficile situazione già a noi ben nota, per le tante precedenti discussioni. E un dato di fatto del quale dobbiamo prendere atto, a mio avviso, anche in questa particolare situazione, ma che tuttavia non può essere ritenuto, per ciò solo, del tutto commendevole.

Vorrei anche rilevare, la particolare importanza dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, il quale non solo ha la funzione di integrare il contenuto dell'articolo 1, ma anche quella di colmare una lacuna della

legge n. 42 che cercherò di illustrare molto brevemente.

La proroga della legge n. 42 era prevista da 30 a 45 anni, non soltanto per le utenze per le quali fosse stato riconosciuto il titolo legittimo o la prescrizione trentennale anteriore alla legge del 1884, ma anche nelle ipotesi che il titolo legittimo o la prescrizione trentennale non fossero stati ancora formalmente riconosciuti. Dirò, per inciso, che potrà sembrare strano questo richiamarsi ad una situazione facente riferimento ad una data così lontana come il 1884; potrà sembrare strano che fossero ancora pendenti riconoscimenti di antichi titoli maturati con la legislazione preunitaria oppure con la legislazione anteriore all'annessione delle province del Trentino-Alto Adige e Venezia Giulia. Ma questa stranezza è solo apparente, perché la procedura per il riconoscimento degli antichi titoli può essere iniziata anche molto tempo dopo — e può darsi che venga iniziata anche in futuro — quando taluni corsi d'acqua siano inclusi negli elenchi delle acque pubbliche. I termini per l'inizio della procedura per il riconoscimento degli antichi usi decorre infatti dalla data di pubblicazione dei nuovi elenchi di acque pubbliche.

L'articolo 2 prevede pertanto che anche a queste antiche utenze non ancora riconosciute sia applicabile il pagamento del canone demaniale secondo le norme di legge, mentre in materia di pagamento del canone nulla era previsto dalla legge n. 42, per quanto attiene a quelle utenze, in caso di mancanza di riconoscimento del titolo.

Per concludere, ritengo che il disegno di legge meriti il nostro consenso, anche se, nell'esprimere questa mia opinione, non posso tacere un rilievo al quale ho già accennato nel corso della relazione e cioè che indubbiamente si tratta di ovviare alla carenza in cui si trova la pubblica amministrazione, che non è in grado di provvedere alle singole pratiche con provvedimenti di carattere amministrativo.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Baroni, per la sua precisa e documentatissima relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**POERIO.** Il problema che è affrontato dal disegno di legge al nostro esame, ha origini molto lontane, come ha ricordato l'onorevole Relatore.

La materia trovò una prima disciplina nella ricordata legge del 1884; fu poi riproposta con il testo unico del 1933, che però non trovò pratica applicazione. Di quest'ultimo ci

siamo occupati nel corso del dibattito relativo al provvedimento emanato in seguito agli eventi alluvionali, giungendo alla conclusione che esso andava inquadrato in una diversa visione al fine di dare organicità alle soluzioni che i problemi delle acque pongono, nel più generale contesto della difesa e conservazione del suolo e dell'assetto territoriale del nostro Paese, ciò che purtroppo non è avvenuto.

Il disegno di legge al nostro esame tende ad una proroga delle piccole utenze. Certamente si potrebbe con l'occasione aprire un discorso che sarebbe veramente interessante, approfondire tutto il problema e giungere alle giuste conclusioni. Si dovrebbe entrare nel merito della conservazione delle utenze per uso privato che contrastano con l'interesse pubblico ed affrontare i problemi più generali della difesa e conservazione del suolo. Invece tutto ciò non avviene e pur in presenza di altre leggi — quella sul piano degli acquedotti, sulla disciplina delle utenze a fini irrigui, potabili, e di carattere industriale — questa materia, nonostante abbia già formato oggetto di un ampio dibattito, che è durato mesi — in occasione della creazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — non trova una giusta sistemazione. Si propone di prorogare le concessioni, ma non si definisce il problema nella sua interezza. Se non discipliniamo definitivamente l'uso delle acque, non si può riuscire a definire tutta la materia.

Del resto lo stesso onorevole Relatore ha accennato a queste preoccupazioni. Non si può più, a nostro avviso, perpetuare uno stato di confusione nell'uso delle acque. Secondo noi, sussisterebbero, invece, oggi, le condizioni obiettive perché lo Stato eserciti i poteri previsti dal testo unico del 1933, per definire la materia. Soltanto così, in logica connessione con le altre leggi, si potrebbe avviare ad una serie di problemi, la cui soluzione resta invece disarticolata. E cito per tutti, tra questi, i problemi connessi con il piano regolatore generale degli acquedotti e la sistemazione idrogeologica del suolo. E sembra superfluo ricordare, in questo momento, i grandi problemi che sono ancora insoluti e che riguardano l'approvvigionamento idrico di Milano, di Genova, di Roma e di altre città. Tutti sapete cosa sta succedendo in Sicilia, dove il problema dell'uso dell'acqua va ben al di là delle piccole contese e interessa organizzazioni come la mafia.

L'altro aspetto riguarda il legame tra il problema della utilizzazione delle acque e quello dei bacini imbriferi e della sistemazione idrogeologica del territorio e anche da que-

sto punto di vista la questione andrebbe a nostro avviso attentamente esaminata. Bisogna considerare inoltre che siamo alla vigilia della costituzione dell'Ente Regione, che non può essere privato di una specifica funzione qual è quella della regolamentazione dell'uso delle acque.

Noi prospettiamo queste preoccupazioni e le denunciemo con forza. Le giustificazioni testé addotte dall'onorevole Relatore a proposito dell'impossibilità per la pubblica amministrazione di definire la materia, non possiamo riconoscerle per tutti gli eventi che in questi ultimi anni hanno caratterizzato la vita del nostro Paese. I primi eventi alluvionali risalgono al 1951, poi vi è stata la tragedia delle alluvioni, che hanno investito gran parte dell'Italia. Tutti questi fatti, a mio avviso, avrebbero già dovuto far comprendere al Governo, al Ministro dei lavori pubblici, l'urgenza e la necessità di arrivare a una definizione precisa della materia.

Sollevate queste eccezioni, prospettate queste nostre preoccupazioni, che riteniamo valide, cosa possiamo fare in questo momento? Gli interessi che la materia coinvolge sono enormi e vanno dalla media alla piccola concessione. Certo, ho presente che cosa accadrebbe se una proroga di questo tipo non dovesse essere stabilita per quanto concerne i piccoli coltivatori; ma d'altra parte ho anche presente che la grande concessione non può rimanere ad arbitrio del privato e diventare una speculazione, fino a condizionare lo sviluppo stesso di una grande città o di grandi comprensori umani ed economici.

Preannunciamo quindi la nostra astensione dalla votazione sul disegno di legge accompagnata dalla precisa richiesta che in breve volgere di tempo tutta la materia di cui abbiamo discusso trovi finalmente una sistemazione organica.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**BARONI, Relatore.** Non ho molto da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Poerio, che anzi ha in certo senso completato la mia relazione, corredandola di ulteriori elementi. Non devo pertanto che confermare la mia adesione al presente disegno di legge, la quale non è entusiastica, sia ben chiaro, come del resto credo si sia bene inteso dalla relazione, ma è un'adesione a un provvedimento di sanatoria: esso pone rimedio infatti a una situazione che rischia di diventare di puro fatto e che io ritengo invece opportuno che sia giuridicamente regolata.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Relatore è stato come sempre particolarmente preciso ed esauriente. Il disegno di legge ha un carattere meramente contingente, che lascia non risolti i problemi di un aggiornamento della legislazione in materia, i quali rimangono in tutta la loro importanza e urgenza. Penso che dai lavori della Commissione costituita dopo le dolorose alluvioni dello scorso anno, potrà emergere qualche dato nuovo anche per quanto riguarda i problemi che sono stati ricordati.

Il disegno di legge si propongono semplicemente di operare un'altra proroga *ope legis* di quindici anni, come quella stabilita nel 1952, delle piccole utenze di acque pubbliche. Niente di nuovo sotto il sole, quindi. L'unica norma nuova è quella introdotta dall'articolo 2. Molto opportunamente — è un felice precedente nella nostra legislazione — si crede al cittadino e alla denuncia da lui presentata e si stabiliscono le misure dei canoni in base a quanto il cittadino stesso denuncia. Pur riconoscendo pertanto l'esigenza di una sistemazione organica di una così importante materia, raccomando vivamente l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Restano ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti la proroga concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.

(È approvato).

#### ART. 2.

Le utenze non ancora riconosciute, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della detta legge 8 gennaio 1952, n. 42, sono soggette, a norma dell'articolo 38 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento del canone demaniale nelle misure previste dagli articoli 35 e 36 dello stesso testo unico e successive modificazioni.

Il canone di cui sopra è commisurato alle caratteristiche di portata d'acqua derivabile,

di potenza nominale media e di superficie irrigata, a seconda del tipo della derivazione, a mente dell'articolo 35 del citato testo unico, quali risultano dalla originaria domanda di riconoscimento o da eventuali successive domande di varianti, salvo conguaglio all'atto della regolarizzazione formale dell'utenza, giusta le norme dello stesso testo unico e successive modificazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (4556).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4556, concernente: « Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie », approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1967.

BERAGNOLI. Ritengo che sarebbe opportuno insistere perché la VIII Commissione esprima il proprio parere sul disegno di legge. Ciò perché, come lei, onorevole Presidente, certamente ricorderà, noi abbiamo discusso prima delle ferie estive un disegno di legge concernente il programma per l'edilizia scolastica e che riguardava anche l'edilizia universitaria, le cliniche universitarie e gli ospedali clinicizzati. Pertanto riteniamo che, nel momento in cui veniamo chiamati a deliberare nuovamente su questa materia, sia opportuno conoscere in proposito il parere della Commissione pubblica istruzione, al fine di un'approfondita valutazione di tutto il problema e per raggiungere una valida connessione con le altre disposizioni vigenti. So che i termini sono trascorsi e che, quindi, da un punto di vista regolamentare, potremmo procedere nella discussione, ma ritengo, che sarebbe estremamente utile alla nostra Commissione conoscere il parere della Commissione pubblica istruzione.

Inoltre — e questo è il punto più importante — a noi non sembra giusto non avere chiesto, per un provvedimento come questo, il parere della Commissione igiene e sanità. Chiedo pertanto pregiudizialmente, a nome del mio gruppo che la XIV Commissione sia chiamata ad

esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Nel caso che una Commissione non si sia avvalsa della facoltà di esprimere il proprio parere entro i termini regolamentari, la Commissione cui è demandato lo esame di merito di un provvedimento può procedere all'esame del provvedimento stesso. Per altro, chiederò al Presidente della Commissione istruzione se la Commissione stessa intende o meno esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

Per quanto riguarda la richiesta formale del gruppo comunista di richiedere il parere della XIV Commissione, ritengo che la richiesta possa essere accolta.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sarà richiesto alla Presidenza della Camera che la Commissione igiene e sanità sia chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge e che, in attesa che ciò avvenga, la discussione del disegno di legge stesso sia rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

#### Discussione abbinata del disegno di legge:

**Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (4573); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alesi: Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa economica nazionale (2772); Baslini: Proroga al 31 dicembre 1968, delle facilitazioni fiscali di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (3373); Cariota Ferrara: Proroga al 31 dicembre 1968 delle aliquote di imposta di registro di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 (3602); Lusoli ed altri: Proroga del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 (3901).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 4573, concernente: « Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 »; e delle proposte di legge numero 2772, d'iniziativa del deputato Alesi, concernente: « Modifica all'articolo 45 del de-

creto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa economica nazionale »; n. 3373, d'iniziativa del deputato Baslini concernente: « Proroga al 31 dicembre 1968 delle facilitazioni fiscali di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » n. 3602, d'iniziativa del deputato Cariota Ferrara, concernente: « Proroga al 31 dicembre 1968 delle aliquote di imposta di registro di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 » e n. 3901, d'iniziativa dei deputati Lusoli, Beragnoli, Amendola Pietro, Busetto, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Balda, Giorgi, Poerio, Todros e Napolitano Luigi, concernente: « Proroga del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

Erano prescritti i pareri della V e della VI Commissione. Il parere di quest'ultima, pur essendo scaduti i termini regolamentari, non ci è ancora pervenuto. La V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge; ha inoltre deliberato di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge n. 2772, n. 3373, n. 3602 e n. 3901 entro i limiti della proroga delle esenzioni fiscali e delle altre esenzioni previste dal disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Baroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARONI, *Relatore*. Il titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, contiene norme per la semplificazione e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e gestione dei lavori pubblici. Tali norme, che scadevano il 31 dicembre 1966, sono state prorogate al 31 dicembre 1967 con legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, contenente disposizioni a seguito delle alluvioni verificatesi dell'autunno dello scorso anno. Peraltro, in sede di proroga della efficacia delle norme del titolo III al 31 dicembre di quest'anno, non è stata prorogata quella del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge n. 124, sulla quale avremo modo di tornare fra breve. Il disegno di legge n. 4573 oggi al nostro esame prevede una ulteriore proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge n. 124 al 31 dicembre 1968, con la stessa esclusione del penultimo comma dell'articolo 15 che che è stata prevista dal precedente provvedimento di pro-

roga. Al nostro esame si trova peraltro anche al proposta di legge n. 3901 del collega Lusoli, la quale, con riferimento alla suddetta esclusione del penultimo comma dell'articolo 15, prevede il ripristino di tale comma appunto fino al 31 dicembre 1967. È evidente che la proposta di legge stessa, così come è formulata, non avrebbe più all'attuale data alcun significato pratico, salvo ad essere riformulata, eventualmente come emendamento al disegno di legge di cui oggi ci accingiamo a discutere e con la stessa scadenza di cui all'articolo 1, comma primo, del disegno di legge medesimo.

Il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, prevedeva nel suo titolo VII alcune agevolazioni fiscali per l'edilizia. Di tali agevolazioni, quella prevista all'articolo 44, in materia di imposta di registro, scadeva il 31 dicembre 1966 ed è stata prorogata al 31 dicembre 1967 con legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Ora, il disegno di legge ne ripropone la proroga al 31 dicembre 1968. Ciò in conformità anche con quanto previsto dalle proposte di legge n. 3602 e n. 3373, le quali quindi sono comprese nel contenuto del disegno di legge. Si tratta principalmente della riduzione dal 7,50 al 4 per cento dell'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso e sui conferimenti in società che abbiano per oggetto i fabbricati che non beneficino di aliquote di maggior favore e le aree destinate alla costruzione edilizia, quando non sia dovuta la sola tassa fissa.

Questo per quanto riguarda l'articolo 44, che come abbiamo visto si riferisce all'imposta di registro. L'agevolazione prevista nell'articolo 43 del decreto-legge n. 124 riguarda l'esenzione venticinquennale dall'imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimeposte comunale e provinciale. Come è noto, tale esenzione doveva essere riassorbita gradualmente, a norma della legge 2 febbraio 1960, n. 35, fino a ridursi, per i fabbricati ultimati successivamente al 31 dicembre 1969, a esenzione quinquennale, e come tale, secondo la citata legge n. 35, avrebbe dovuto sopravvivere a tempo indeterminato. L'articolo 44 del decreto-legge n. 124 ha ripristinato l'esenzione venticinquennale per i fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata fra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1968, sostanzialmente cancellando fino al 31 dicembre 1968 la efficacia, per quanto riguarda la materia dell'imposta sui fabbricati, della legge n. 35, perché tutte le riduzioni dell'esenzione che si sarebbero verificate fra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1968 sono venute meno. Solo per un

certo periodo (1° gennaio 1961-1° gennaio 1962) vi sarebbe stata una riduzione dell'esenzione, veramente anomala e singolare, da venticinque a ventiquattro anni.

Il disegno di legge oggi al nostro esame sposta ulteriormente i termini dell'esenzione venticinquennale, estendendola ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1969: dopo di che si passerebbe — secondo la normativa della legge n. 35 e sempre che non si provveda prima diversamente in sede di riforma tributaria — alla esenzione quinquennale.

L'agevolazione prevista dall'articolo 45, comma primo, del più volte citato decreto-legge n. 124 riguarda la riduzione della misura dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione impiegati per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso. Anche per l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione la ricordata legge 2 febbraio 1966, n. 35, aveva previsto il graduale passaggio dall'esenzione totale iniziale, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, al totale ripristino della misura normale. In particolare la legge 2 febbraio 1960, n. 35 prevedeva il ripristino dell'imposta di consumo nella misura di tre quinti per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1964 e nella misura di quattro quinti per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966, a norma della stessa legge n. 35, l'imposta avrebbe dovuto essere ripristinata nella sua interezza. Sopravvenuto, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il decreto-legge n. 125, e confermata invece la riduzione a quattro quinti per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1968, il disegno di legge propone la proroga della riduzione per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1969. Sostanzialmente, cioè, si spostano i termini di un anno.

Più ampie agevolazioni in tema di imposte di consumo sui materiali da costruzione sono previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge n. 124, senza limiti di tempo. Si tratta, in questo caso, di esenzione totale per le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il concorso dello Stato ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla « Gescal ».

Davanti a noi si trova anche la proposta di legge n. 2772, che mira ad allargare la portata di tale totale esenzione, estendendola a lavoratori dipendenti, singoli o riuniti in cooperativa, indipendentemente dal versa-

mento di contributi alla « Gescal ». La relazione alla proposta di legge stessa fa specifico riferimento ai lavoratori agricoli, i quali, come è noto, non versano i contributi alla « Gescal »: probabilmente potrebbero individuarsi altre ipotesi di esclusione dall'attuale portata della norma di esenzione, come quella dei lavoratori emigrati.

È tuttavia obbligo del Relatore fare presente — in relazione alle comunicazioni introdotte dell'onorevole Presidente — che, per quanto riguarda quest'ultima proposta di legge, si deve ritenere che il parere della V Commissione sia contrario, in quanto la proposta ha una portata che va al di là del contenuto del disegno di legge. Evidentemente le ragioni equitative che potrebbero militare a favore della proposta di legge stessa hanno avuto la peggio, nella valutazione della V Commissione, di fronte alle considerazioni circa le perdite che potrebbero derivarne per la finanza locale.

Il dovere di informazione del Relatore non sarebbe pienamente assolto se non si facesse cenno di una agevolazione fiscale, in materia di edilizia, prevista da ultimo dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35. Si tratta del beneficio dell'imposta fissa di registro e della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, aventi per oggetto la costruzione di case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1967 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio. Tale agevolazione — per la quale nulla è previsto dal disegno di legge — cadrà ovviamente per le costruzioni iniziate dopo il 31 dicembre 1967, non essendo previste proroghe di tale termine, fatti salvi i minori benefici previsti, per gli acquisti di aree edificabili, dall'articolo 44 del decreto-legge n. 124.

Se mi è permessa una breve conclusione, devo dire che evidentemente la proroga della normativa in materia di procedure si impone e sarebbe desiderabile che essa fosse affrontata e disciplinata — logicamente nella prossima legislatura — in modo tale per cui non si sia costretti alla metà di dicembre di ogni anno a prorogare l'efficacia delle norme contenute nel titolo III del decreto-legge n. 124. Le disposizioni attualmente vigenti hanno dato nel complesso una buona prova e, sia pure con aggiornamenti e modifiche, meritano di acquisire una efficacia permanente, che non si può loro conferire attraverso pro-

roghe annuali. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, è noto che, pur superata la avversa congiuntura, il settore edilizio non è tuttora nelle migliori condizioni e, quindi, una ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali per tale settore è suggerita da considerazioni di carattere economico generale.

Personalmente potrei essere del parere che qualche ulteriore miglioramento al disegno di legge sarebbe forse desiderabile: temo però che questi miglioramenti non avranno facilmente il consenso della Commissione bilancio. Mi permetto di ricordare che la scadenza di molti di questi termini è al 31 dicembre 1967: da qui l'urgenza di una nostra sollecita approvazione del disegno di legge in modo che il provvedimento possa al più presto passare all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Baroni, per la sua lucida e esaurientissima relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. Già in altre occasioni, sia pure non formalmente, abbia posto un problema, che ora crediamo sia dovere di tutti noi, cogliendo questa occasione, di risolvere. Mi riferisco alla esclusione dei pensionati dai benefici disposti dal decreto-legge n. 124, e successivamente prorogati per quanto concerne l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione per le abitazioni realizzate da lavoratori che versano i contributi alla « Gescal ». Infatti i pensionati, che pur hanno pagato in precedenza, per tutto il loro periodo lavorativo, i contributi all'« Ina-Casa » ed alla « Gescal » non sono compresi tra coloro che hanno diritto ad usufruire di detti benefici. Questo non è giusto e non risponde alla interpretazione autentica della volontà del legislatore. Il nostro gruppo intende pertanto presentare un emendamento al disegno di legge in tal senso, emendamento che riteniamo non comporterà che una spesa minima. Riteniamo che una interpretazione autentica della norma originaria sia più che opportuna e doverosa.

PRESIDENTE. Questo problema è estremamente interessante. A questa carenza della norma aveva del resto già accennato l'onorevole Relatore in riferimento agli emigrati, anch'essi esclusi dai suddetti benefici, in quanto non pagano i contributi alla « Gescal ». L'emendamento andrebbe però formulato in modo da non generare equivoci, né in un senso né nell'altro.

TODROS. Comprendo, come diceva il Relatore, che intervenire in questa materia è



estremamente urgente, data la scadenza dei termini previsti dalla legge e che vanno prorogati e comprendo anche che la materia è estremamente delicata. Eravamo convinti infatti che si dovesse evidentemente tener conto dello stato attuale dell'edilizia, per raggiungere quella rielaborazione generale prevista nei vari dibattiti sulle leggi di proroga dell'efficacia di talune norme contenute nel decreto-legge n. 124, ed eliminare alcuni elementi veramente assurdi che permangono in questa situazione, prorogando automaticamente disposizioni di legge ormai superate. Mi riferisco alle entrate perdute per l'esenzione parziale dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione utilizzati per la costruzione di abitazioni di lusso, soltanto per la vaghezza e la larghezza dei criteri definenti le abitazioni di lusso.

Comprendiamo quindi la necessità di arrivare all'esame del disegno e delle proposte di legge. Proporrei peraltro di sospendere l'esame di esse con la relazione dell'onorevole Baroni e di cercare nella settimana che ci separa dal prossimo mercoledì una mediazione fra le varie proposte presentate, in modo da arrivare mercoledì prossimo ad una rapida approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Todros propone quindi in sostanza un rinvio della discussione. Onorevole Relatore, quale è il suo parere in proposito?

**BARONI, Relatore.** Sono favorevole alla proposta di rinvio del seguito della discussione. Mi sembra che alcuni degli emendamenti che sono stati preannunciati, implicino la necessità di un parere della Commissione bilancio, per cui ritengo che sarebbe opportuno venissero presentati con una certa sollecitudine, sì da ottenere il parere della V Commissione prima di tornare ad esaminare il disegno e le proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Do lettura, degli emendamenti proposti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4573.

Gli onorevoli Beragnoli, Lusoli e Degan hanno proposto di sostituire al primo comma le parole « ad eccezione di », con le altre « comprese quelle ».

Gli onorevoli Lusoli, Beragnoli e Degan hanno proposto di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« Sono pure prorogate al 31 dicembre 1968 le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ».

L'onorevole Degan ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I termini previsti dall'articolo 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, sono prorogati dal 31 dicembre 1967 al 31 dicembre 1968 ».

Gli onorevoli Beragnoli, Todros e Degan hanno poi proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla « Gescal », ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ».

Su tali emendamenti è necessario chiedere il parere della Commissione bilancio.

Ritengo pertanto che, se non vi sono osservazioni, possa rimanere stabilito che gli emendamenti saranno trasmessi alla Commissione bilancio affinché esprima su di essi il proprio parere.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni » (4328):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	14
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

---

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1967

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Baroni, Biagioni, Bottari, Buzzetti, Calvetti, Cavallaro Francesco, Degan, Ferrari Virgilio, Fracassi, Fulci, Nannini, Rinaldi, Terranova Corrado.

*Si sono astenuti:*

Beragnoli, Busetto, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Napolitano Luigi, Natoli, Poerio, Todros.

*Sono in congedo:*

Carra, Guariento.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO